

COMUNE DI BORORE - PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

**PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA
(Art. 125 del D.Legs. n. 163 del 12.04.2006)**

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
(Art. 125 del D. Legs. n. 163 del 12.04.2006)**

Il presente Regolamento:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ____ in seduta del _____
 - E' entrato in vigore in data _____
- Borore li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
- ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.
- ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
- ART. 5 – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.
- ART. 6 – CASI PARTICOLARI.
- ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA.
- ART. 8 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.
- ART. 9 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.
- ART. 10 – AFFIDAMENTO DIRETTO.
- ART. 11 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA.
- ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
- ART. 13 – VERIFICA DELL'ANOMALIA O DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE.
- ART. 14 – COMPETENZA ALLE SPESE.
- ART. 15 - CONTRATTO.
- ART. 16 - GARANZIE.
- ART. 17 - SERVIZI COMPLEMENTARI.
- ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGO.
- ART. 19 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.
- ART. 20 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.
- ART. 21 – INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO.
- ART. 22 – RINNOVO DEI CONTRATTI.
- ART. 23 – SUBAPPALTO.
- ART. 24 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA.
- ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
- ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI.
- ART. 27 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.
- ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI.
- ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per lavori, servizi e forniture in economia, specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ed in particolare con quelle contenute all'art. 125 (commi da 1 a 14) del medesimo nonché con le disposizioni ancora in vigore del "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia" emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384.

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 500.000 Euro.

L'acquisizione in economia di forniture di beni e di servizi è consentita fino all'importo di 211.000,00 Euro (soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti pubblici) nonché nei casi particolari previsti dal successivo art. 6 del presente Regolamento. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessun lavoro o fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello indicato nei commi precedenti potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di affidamento lavori, di acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ferme restando le prerogative in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Dirigente o Responsabile che richiede l'esecuzione del lavoro, l'acquisizione del bene o l'affidamento del servizio cura l'esecuzione degli interventi in economia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 10 del Codice Contratti pubblici in quanto applicabili.

In tale veste, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'azione vigilando sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto al successivo art. 15.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti interventi, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tipologie di lavori

- Lavori di manutenzione o riparazione di immobili, opere o impianti di proprietà comunale, in esigenza a eventi imprevedibili;
- Lavori di nuova costruzione, sistemazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di completamento di opere su tutti i beni mobili e immobili, reti tecnologiche e impianti, di proprietà comunale o presi in locazione;
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- Lavori che non possono essere differiti, dopo infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- Lavori necessari per consentire la compilazione di progetti;
- Lavori di completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente;
- Lavori di restauro e manutenzione di beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché operazioni di scavo archeologico;
- Lavori previsti tra le somme a disposizione dei progetti ed esclusi dall'appalto principale;
- Lavori di completamento di opere, con l'utilizzo di fondi provenienti da ribassi d'asta o da economie sui lavori principali;

Tipologie di beni:

- Acquisto di libri, riviste e giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- Acquisto, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- Acquisto di derrate alimentari e beni strumentali per mense scolastiche e simili;
- Acquisto divise, attrezzature e vestiario per i dipendenti;
- Acquisto beni per spese di rappresentanza (rinfreschi, coppe, medaglie, targhe, diplomi e simili);
- Noli di autoveicoli, mezzi meccanici e apparecchiature, di qualsiasi genere;
- Apparecchiature informatiche;
- Arredi ed attrezzature per edifici ed uffici comunali;
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
- Beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività comunali;
- Beni per l'igiene e la pulizia in genere di edifici comunali;
- Beni per l'acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, etc.) e per servizi informatici in genere;
- Beni di Cancelleria;
- Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- Materiale e ferramenta di qualsiasi genere;
- Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- Programmi informatici;
- Rilegatura di atti, delibere, contratti, libri e pubblicazioni;

Tipologie di servizi

- Partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- Gestione dei Servizi socio-culturali (assistenza sociale, Biblioteca, Informagiovani, Museo del Pane, S. Lussorio, etc.);
- Servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il Lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti semplici o speciali, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- Servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- Servizi di mensa e di ristorazione;
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- Servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- Servizi di pulizia;
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- Servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- Servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora il Comune non possa provvedervi attraverso il proprio personale;
- Servizi di trasporto in genere;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi informatici;
- Servizi medici e sanitari;
- Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinatore di sicurezza;
- Servizi per la custodia e la sicurezza;
- Servizi relativi a scuole materne e agli asili nido;
- Servizi turistici, ricreativi e sportivi;
- Spese per rappresentanza;
- Spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie.

ART. 6 – CASI PARTICOLARI.

Oltre che nel caso previsto dall'art. 3, il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA.

L'affidamento di lavori e acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- **in amministrazione diretta**: tale sistema è applicabile ai lavori o alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, il Comune organizza ed esegue i lavori o servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie.
I lavori non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 100.000
- **a cottimo fiduciario**: i lavori o l'acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate al successivo art. 8.
Per i **lavori** di importo compreso tra € 40.000 ed € 500.000 l'affidamento avverrà previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori, se sussistono, mentre per lavori di importo inferiore a € 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Per i **servizi o forniture** di importo pari o superiore a € 20.000 l'affidamento avverrà previa consultazione di almeno n. 5 (cinque operatori), se sussistono, mentre per gli importi inferiori a € 20.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

ART. 8 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO.

L'affidamento dei lavori, servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 9 del presente Regolamento;
- mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 10;
- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) e nel rispetto dell'eventuale Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- mediante ricorso al mercato elettronico di cui al Capo III del DPR 101/02;
- mediante adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 s.m.i. 1;

1 ART. 26. (Acquisto di beni e servizi).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6.

Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

- mediante adesione alle convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006).

ART. 9 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.

Per i lavori di importo compreso tra 40.000 e fino a 500.000 Euro, e per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 20.000 Euro e fino a 211.000 Euro, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dal Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

In questo caso, a seguito di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi del precedente art. 4, il Responsabile procederà, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavori, bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite eventuale Elenco di Operatori Economici suddiviso per categorie merceologiche predisposto dal Comune o ancora scelti fra quelli abilitati al mercato elettronico ai sensi del DPR 101/02. La scelta dei fornitori da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento avverrà tenendo altresì conto degli esecutori di lavori o dei fornitori eventualmente proposti dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove possibile, un fornitore sarà individuato fra quelli iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici per la categoria merceologica oggetto dell'acquisto, che non sia ancora stato invitato dal Comune.

La stazione appaltante aggiorna, se esistente, l'Elenco Operatori Economici al fine di garantire l'effettiva rotazione delle imprese da invitare. Il Responsabile del servizio provvede altresì all'aggiornamento annuale dell'Elenco Operatori Economici nel rispetto di quanto previsto all'art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti pubblici.

Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il lavoro, il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere un'impresa dall'elenco di cui ai commi precedenti, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna);
- mancato superamento del collaudo);

- applicazione di penali;
- contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
- mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate dal Comune;
- altre gravi irregolarità.

Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione, è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento ed è comunicato all'impresa interessata.

Il Comune cancellerà automaticamente l'impresa dall'Elenco di cui al precedente comma quando quest'ultima:

- sia incorsa in accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture e dei servizi;
- negli ulteriori casi previsti all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici.

L'iscrizione nell'Elenco Operatori economici non vincola il Comune il quale si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità, il Comune si riserva la facoltà di dare notizia dell'avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito Internet: www.comune.borore.nu.it

ART. 10 – AFFIDAMENTO DIRETTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori il cui importo non superi 40.000 Euro, esclusa IVA, e, in caso di servizi o fornitura di beni quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 Euro, esclusa IVA.

Con tali modalità, nei limiti d'importo di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del lavoro, del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando:

- a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;
- b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà altresì definire il valore economico del lavoro o delle forniture di beni o dei servizi da acquisire.

ART. 11 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione del Comune, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Responsabile Unico del Procedimento e che contiene, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) nel caso di invito a presentare offerta rivolto al mercato (secondo quanto previsto al precedente art. 9 ultimo comma), l'indicazione dei requisiti di capacità morale nonché economico-finanziaria e tecnica che il fornitore deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura;
- c) la facoltà per le imprese concorrenti di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei Contratti pubblici;
- d) il documento tecnico riportante le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- e) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- e) i termini di pagamento;
- f) i termini e la modalità di consegna;
- g) le garanzie richieste;
- h) le penalità;
- i) i casi di grave inadempimento e la conseguente facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione delle obbligazioni a spese dell'aggiudicatario a seguito di risoluzione del contratto;
- j) l'importo a base della richiesta d'offerta (eventuale per importi inferiori a 20.000 Euro);
- k) il ricorso a sistema dinamico di acquisizione, asta elettronica o gara telematica;
- l) il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del lavoro, bene o del servizio acquisito;
- m) la dichiarazione di uniformarsi alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni;
- n) i termini di presentazione dell'offerta e riferimenti del committente;
- o) le indicazioni relative alla facoltà di subappaltare;
- p) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione richiesta.

Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera k), il Comune si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

I lavori, gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la

qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta privata, dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato coadiuvato da almeno due testimoni, preferibilmente esperti competenti in relazione alla tipologia del lavoro o del bene o servizio da acquisire.

Il Comune garantisce il supporto per gli aspetti giuridici formali nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 84 del Codice dei Contratti.

Delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni scritte relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo e dovranno illustrare i seguenti elementi:

- economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente nella fornitura dei prodotti o nell'esecuzione dei lavori o dei servizi offerti;
- soluzioni tecniche adottate;
- costo del lavoro come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

ART. 13 – VERIFICA DELL'ANOMALIA O DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il Comune procederà alla valutazione dell'eventuale loro anomalia sulla base dei seguenti criteri:

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ed un numero di offerte pari o superiori a 5, verranno assoggettate a controllo le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la suddetta media;
- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verranno assoggettate a controllo le offerte in relazione alle quali sia i punti

relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Comune valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, prendendo altresì in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici, i listini ed i prezziari di beni, lavori e servizi determinati dalla CCIAA provinciale, le eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.

Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica delle stesse, provvedendo all'esame delle giustificazioni preliminari, all'eventuale richiesta di giustificazioni e chiarimenti ulteriori nonché all'eventuale consultazione del soggetto offerente.

All'offerente è dato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per indicare per iscritto (anticipate via fax) le giustificazioni richieste.

L'eventuale convocazione dell'offerente dovrà avvenire con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. Qualora il rappresentante non si presenti alla convocazione, il Responsabile del procedimento può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

Il Responsabile del procedimento sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il Responsabile unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 14 – COMPETENZA ALLE SPESE.

L'affidamento dei lavori, l'acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento é disposto dal Responsabile del servizio o da soggetto da questi delegato, in ragione del valore dei lavori o dell'acquisto.

ART. 15 - CONTRATTO.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, il Responsabile del Servizio, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 11 del Codice dei Contratti, procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge.

Tali atti verranno sottoscritti per il Comune dai soggetti di cui al precedente art. 14.

In caso di urgenza, il Responsabile del servizio potrà procedere alla stipulazione del contratto nelle more della verifica dell'effettiva sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, l'aggiudicatario decadrà dal contratto sottoscritto con effetto retroattivo, fermo il diritto di quest'ultimo ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, l'aggiudicatario in particolare dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti tecnico-economici-finanziari (iscrizione CCIAA, SOA, ARA) e morali, dichiarati anche a mezzo dichiarazioni sostitutive, se contemplato nell'invito;

- prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il Contratto (se non contenuta nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA, contenente l'elenco di tutti i componenti il consiglio di amministrazione e dell'eventuale Direttore Generale, o dei soci o dei soci accomandatari o dei titolari della società;
- qualora il sottoscrittore dei documenti di gara e/o il sottoscrittore del contratto non sia compreso tra i soggetti elencati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente CCIAA, autocertificazione relativa all'insussistenza, in capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 10 L. 575/65 s.m.i.;
- eventualmente, la certificazione in materia di assunzione disabili;
- il documento unico di regolarità contributiva.

Ad avvenuto accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, saranno richieste all'aggiudicatario della trattativa le informazioni necessarie ai fini del suo inserimento all'interno dell'Elenco degli Operatori.

L'affidamento diretto di lavori di valore inferiore a 40.000 Euro o le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a 20.000 Euro, effettuati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, verranno formalizzati attraverso l'emissione di specifici atti contrattuali, in genere tramite "scrittura privata", da registrare solo in caso d'uso, a discrezione del Responsabile del procedimento.

L'affidamento di lavori, servizi o forniture di importo superiore a detti importi avverrà tramite regolare Contratto di appalto, contenente tutte le condizioni e norme previste per legge, soggetto in ogni caso a registrazione.

Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'appaltatore.

I contratti dovranno essere corredati dei relativi Piani di sicurezza e coordinamento, redatti ai sensi e nel rispetto del D. Legs. n. 494/96 e s.m.e i.

Nell'affidamento diretto di lavori di importo fino a 15.000 Euro, IVA esclusa, o di acquisizione di beni e/o di forniture di importo fino a 5.000 Euro, IVA esclusa, non si darà luogo a stipula di contratto, considerando sufficiente, per accettazione da parte della ditta, la sottoscrizione della Determinazione di affidamento del Responsabile del procedimento oppure la sottoscrizione di un Atto unilaterale con il quale la ditta si impegna a fornire quanto richiesto nei termini e condizioni prefissate dal Comune, secondo quanto elencato nell'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 16 - GARANZIE.

A garanzia della regolare esecuzione del contratto l'appaltatore o fornitore, dovrà presentare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva) prodotta secondo gli schemi approvati dal Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporto, secondo quanto previsto dall'art. 252 comma 6 del Codice dei contratti.

Se richiesto dall'Amministrazione appaltante l'appaltatore dovrà inoltre presentare una polizza contro la Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a 500.000 Euro.

Dette garanzie, che saranno svincolate dopo l'approvazione del Certificato di collaudo o attestato di Regolare esecuzione, dovranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, garantito.

ART. 17 - SERVIZI COMPLEMENTARI.

In analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta, l'Ente appaltante potrà affidare direttamente allo stesso appaltatore o fornitore di tali servizi, nel limite massimo del 50% dell'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA.

ART. 18 - QUINTO D'OBBLIGO.

In relazione ai lavori, alla tipologia del bene o del servizio acquisito, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto del quinto d'obbligo.

ART. 19 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice dei Contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

ART. 20 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.

Tutti i lavori, i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal Responsabile del servizio richiedente i lavori o l'acquisizione. La verifica è eseguita dal personale individuato dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, da soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di esecuzione lavori o di acquisizione di beni o servizi.

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali, secondo le modalità ivi previste.

ART. 21 – INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO.

Per i contratti sottoscritti a sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, in caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Responsabile del servizio. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate al Comune.

ART. 22 – RINNOVO DEI CONTRATTI.

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi ad eccezione di quanto previsto all'art 6 lett. c) del presente atto.

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore sulla base del contratto iniziale. In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d'importo stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento, nel valore dell'appalto è compreso l'importo relativo all'eventuale ripetizione del servizio.

ART. 23 – SUBAPPALTO.

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione ai lavori o alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti.

La mancata indicazione, in sede di procedura di scelta del contraente, delle prestazioni che l'impresa intende subappaltare, comporterà per l'affidatario l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto; uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle disposizioni normative.

In caso di dichiarazione di volontà di far ricorso al subappalto, l'appaltatore, dopo l'aggiudicazione, potrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto producendo la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito. L'appaltatore dovrà provvedere altresì al deposito del contratto di subappalto, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Tale inizio non potrà comunque avvenire prima del rilascio della formale autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante. Sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In assenza dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'eventuale esecuzione in subappalto di attività comporterà la risoluzione di diritto del contratto fra il Comune e l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice degli appalti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività affidate in subappalto.

ART. 24 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse dal RUP, previa verifica con il Responsabile del servizio, nei casi di seguito elencati:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal RUP o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che possano determinare miglioramenti qualitativi nella fornitura del bene o nella prestazione del servizio;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e/o dei servizi verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto non prevedibili nella fase progettuale;
- per il manifestarsi di evidenti e giustificati motivi di opportunità che comportino modifiche che garantiscano la corretta esecuzione del contratto;

- qualora si verificano ulteriori ed eventuali ipotesi oggetto di valutazione in relazione al caso concreto.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, senza adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, gli interventi derivanti da varianti in corso d'opera purchè le stesse varianti non superino l'importo originario del contratto.

Qualora le varianti superino detto importo, l'appaltatore o il Fornitore ha diritto al riconoscimento dell'adeguamento del corrispettivo contrattuale.

Tale adeguamento verrà determinato di comune accordo tra il Comune e l'affidatario stesso.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 26 - CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione dei crediti derivanti da contratti di lavori, fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti.

In questo caso, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

La notificazione al Comune dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Comune potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

La cessione dei crediti, in qualsiasi forma, derivanti da contratti di lavori, fornitura di beni e servizi ad esecuzione istantanea (es. compravendita) è vietata.

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 27 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.

I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI.

Il vigente "Regolamento sull'accesso ad atti e documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica", è esteso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito delle spese in economia come definite dal presente Regolamento.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio Comunale ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito internet del Comune: www.comune.borore.nu.it.